



CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

S e t t o r e I I
A F F A R I G E N E R A L I
S E R V I Z I D E M O G R A F I C I

CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 1

Oggetto della concessione

Il presente capitolato disciplina la concessione dei servizi relativi alla gestione e all'utilizzo dei seguenti impianti sportivi di proprietà del Comune di Capranica:

- Campo di Calcio "M. Morera" sito in Via M. Teresa di Calutta;
- Palestra Comunale "F. Puccica" sita in Via U. La Malfa;
- Tensostruttura "R. Simoni" sita in Via M. Teresa di Calcutta.

Il Comune di Capranica (d'ora in poi per brevità il Concedente) in qualità di proprietario, concede a ciascun concessionario l'impianto sportivo con le relative strutture e attrezzature nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti ai Concessionari, che li prendono in consegna.

La dismissione di eventuali attrezzature sportive obsolete del Concedente dovrà essere preceduta da autorizzazione.

Art. 2

Finalità

La gestione e l'utilizzo dell'impianto sportivo in oggetto vengono affidati per favorire la pratica sportiva diffusa per finalità sociali e ricreative, finalizzata al benessere individuale e collettivo, la crescita personale, l'aggregazione e l'aspetto ludico-ricreativo della pratica sportiva.

Gli impianti sportivi in oggetto potranno essere utilizzati, oltre che per l'attività sportiva principale dei Concessionari, anche per altre attività sportive, oltre che attività sociali, ricreative ed educative, compatibili con la struttura dell'impianto, purché siano di interesse pubblico e non rechino pregiudizio all'immagine del Concedente.

Pertanto l'attività svolta nell'impianto sportivo di che trattasi, sia essa prettamente sportiva e/o sociale, ricreativa ed educativa, si caratterizza come un servizio pubblico locale.

Art. 3

Proprietà delle strutture e dell'impianto sportivo

L'impianto sportivo è interamente di proprietà comunale e nella disponibilità del Comune di Capranica comprensivo degli arredi e delle attrezzature in dotazione, consegnate con apposito verbale di consegna dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature, il tutto dovrà essere mantenuto, conservato e restituito al termine della concessione.

Art. 4

Durata della concessione

In adempimento a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2021, la durata minima prevista per l'affidamento della gestione gratuita è di **5 anni**.

Il termine decorrerà dalla data della stipula del contratto o alternativamente dalla data di consegna anticipata, che preceda la firma del contratto.



CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

S e t t o r e I I
A F F A R I G E N E R A L I
S E R V I Z I D E M O G R A F I C I

Gli interventi obbligatori e quelli che verranno offerti in sede di gara dovranno essere completati entro il secondo anno di gestione, mediante presentazione al Settore III Area Tecnica del certificato di regolare esecuzione.

È previsto il rinnovo della gestione fino ad un massimo di 10 anni nel caso in cui, entro il terzo anno di gestione e dopo aver realizzato gli interventi obbligatori e quelli offerti in sede di gara, il gestore proponga ulteriori proposte di investimento per opere e/o interventi di completamento e miglioramento dell'impianto e delle attrezzature su cui viene condotto il servizio. In tal caso il gestore dovrà presentare una richiesta scritta di rinnovo con allegata la documentazione tecnica che illustri gli ulteriori interventi che intende porre in essere e il Piano Economico Finanziario. Il Piano Economico Finanziario dovrà essere sviluppato per l'arco temporale (massimo 10 anni) in cui si prevede possano essere recuperati gli ulteriori investimenti proposti.

L'Amministrazione Comunale con proprio atto e insindacabile giudizio valuterà la sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dei nuovi interventi, previa validazione tecnica da parte del Settore II Area Tecnica della proposta progettuale presentata; L'Amministrazione, inoltre, valutata la congruità e la fattibilità del Piano Economico Finanziario presentato, deciderà circa la durata del rinnovo tenendo conto di quanto ipotizzato nel Piano Economico Finanziario presentato.

La durata massima della concessione non può eccedere complessivamente i 15 (quindici) anni (5 anni di gestione oltre l'eventuale rinnovo, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi del comune di Capranica).

Alla fine del periodo come sopra stabilito la concessione scadrà di pieno diritto, senza bisogno di alcuna disdetta o preavviso. Tuttavia, qualora il Concedente si avvalga della facoltà di proroga, per un tempo non superiore a sei mesi, limitatamente al caso in cui non siano ancora concluse le procedure per il nuovo affidamento, il Concessionario è tenuto ad erogare il servizio oltre il termine di scadenza della concessione alle stesse condizioni contrattuali della concessione scaduta e fino al subentro del nuovo Concessionario.

Alla scadenza, il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna dell'impianto sportivo e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità, tenuto conto del normale deperimento, dovuto all'uso, delle strutture e dei beni mobili concessi e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione dell'impianto stesso.

Pertanto, tutte le opere, le migliorie e le addizioni realizzate dal Concessionario all'interno dell'impianto resteranno acquisite definitivamente all'impianto stesso al momento della riconsegna da parte del Concessionario al Concedente, senza che il Concessionario possa vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta. Resta comunque inteso che il Concessionario non potrà apportare modifiche o trasformazioni all'impianto sportivo affidato in gestione, compresi gli impianti tecnologici in dotazione, senza il preventivo consenso scritto del Concedente.

Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione dell'impianto sportivo, rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto sportivo, redatto in contraddittorio tra le parti.

Art. 5

Osservanza di Leggi e Regolamenti

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, il Concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni delle Leggi o dei Regolamenti in vigore o che verranno emanati in costanza di validità del contratto.



CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

S e t t o r e I I
A F F A R I G E N E R A L I
S E R V I Z I D E M O G R A F I C I

Art. 6

Proventi di spettanza del Concessionario

Sono di spettanza del Concessionario:

- a) proventi derivanti dal pagamento, da parte degli utenti, delle tariffe previste nel PEF presentato in sede di gara;
- b) proventi derivanti da eventuali contratti di sponsorizzazione\pubblicità afferenti l'impianto sportivo, autonomamente acquisiti, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti;
- c) liberalità e contributi a diverso titolo corrisposti da altri soggetti pubblici e privati, in relazione al funzionamento dell'impianto sportivo, alla sua valorizzazione, nonché in relazione al miglioramento delle attività in esso proposte;
- d) tutte le altre entrate derivanti da attività complementari, ordinarie e straordinarie, afferenti l'impianto sportivo purché compatibili con la concessione.

Non sono previste sovvenzioni né alcun tipo di contributo economico da parte dell'Ente pubblico a favore del gestore per la gestione ordinaria e per quanto offerto in sede di gara.

Art. 7

Riequilibrio economico – finanziario

Come previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 36/2023, il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio economico-finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

La revisione deve in ogni caso consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario relative al contratto.

La richiesta di riequilibrio economico-finanziario dovrà pervenire dal Concessionario a mezzo PEC all'indirizzo comunedicapranica@legalmail.it.

Entro i successivi 10 giorni il R.U.P. dovrà avviare apposita istruttoria fissando un tavolo tecnico di consultazione al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per addivenire alla revisione consensuale del corrispettivo al fine di mantenere le condizioni di equilibrio economico-finanziario della concessione.

La procedura di riequilibrio dovrà comunque concludersi entro 30 giorni dalla richiesta.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio economico-finanziario, le parti possono recedere dal contratto.

Art. 8

Utilizzo dell'impianto sportivo da parte del Concessionario, da associazioni terze e da privati

L'utilizzo dell'impianto sportivo in oggetto si ispira al principio dell'accesso regolamentato allo stesso a favore dei cittadini residenti e delle associazioni aventi sede nel Comune di Capranica.

Il Concessionario dovrà garantire la disponibilità dell'impianto per l'utilizzo di altre società sportive diverse dal Concessionario, secondo quanto previsto nell'offerta presentata in sede di gara, redigendo un calendario di tali utilizzi, secondo i seguenti criteri:

1. disponibilità di spazi campo in ragione delle richieste da parte delle Associazioni, Società, Enti di promozione sportiva;
2. natura dell'impianto in concessione e suo deterioramento in ragione dell'intensità di utilizzo;
3. favorire la pratica motoria e sportiva, di base e agonistica, presso tutta la cittadinanza, con una particolare attenzione all'inclusione delle categorie svantaggiate, quali anziani e disabili;
4. assicurare pari opportunità alle società, associazioni sportive ed enti di promozione, partendo dall'assunto che l'espansione di una società sportiva - sia essa in termini di risultati agonistici o



CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

S e t t o r e I I
A F F A R I G E N E R A L I
S E R V I Z I D E M O G R A F I C I

di numero di tesserati - per quanto legittima e auspicabile, non avvenga a detrimento di altre società, in termini di concreta disponibilità degli spazi gioco;

5. avvantaggiare la ricchezza dell'offerta sportiva multidisciplinare, salvaguardando anche quelle discipline sportive che sono meno diffuse o popolari tra la cittadinanza.

L'utilizzo da parte di ulteriori soggetti terzi per la pratica degli sport consentiti dovrà tener conto dei seguenti criteri di priorità compatibilmente con l'esercizio dell'attività del Concessionario:

1. Attività delle scuole, di ogni ordine e grado;
2. Attività connesse ai campionati federali;
3. Attività per diversamente abili;
4. Utilizzo da parte di singoli cittadini;
5. Manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli impianti.

Le manifestazioni che lo richiedono, dovranno essere autorizzate secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza.

Il Concessionario predispone un calendario delle attività relative alle fasce orarie nella propria disponibilità e lo comunica al Concedente.

Il Concedente e il Concessionario assumono reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare la sospensione o l'interruzione delle attività programmate. Il Concessionario assume l'impegno di assicurare ai soggetti terzi utilizzatori dell'impianto la tempestiva informazione su eventuali sospensioni od interruzioni, concordando di volta in volta con il Concedente la possibilità di recuperare in ore diverse le attività non svolte.

Art. 9

Uso dell'impianto sportivo da parte dell'Ente Concedente

Il Concedente si riserva l'utilizzo gratuito degli impianti sportivi di proprietà comunale, per sé, o di concederne l'uso a terzi, per n. 10 giornate annuali, per le seguenti attività, sollevando il Concessionario da responsabilità per danni arrecati durante tali utilizzi:

- attività per propri fini istituzionali, emergenziali (es. protezione civile), esercitazioni, manifestazioni e iniziative varie, previa comunicazione della durata, dei tempi e dei modi, in caso si tratti di esercitazioni o attività prevedibili, oppure mediante ordinanza, in caso di urgenze contingenti;
- attività sportive, eventi, manifestazioni sportive/extra-sportive o altre iniziative di rilevante interesse pubblico, promosse o patrocinate dall'ente stesso, previo congruo preavviso al Concessionario, fatto salvo il caso di situazioni di emergenza particolari.

Dette giornate non dovranno, per quanto possibile, impedire il regolare svolgimento dei calendari già prefissati.

In tali giornate il Concessionario dovrà assicurare l'assistenza necessaria, finalizzata a garantire la custodia, l'apertura e la chiusura dell'impianto sportivo, l'adeguata protezione dello stesso e delle attrezzature ivi presenti, la sua appropriata pulizia prima e dopo la manifestazione, con eventuale igienizzazione se necessaria, nonché assicurare la presenza, durante la manifestazione, di persona dallo stesso incaricata alla custodia e sorveglianza.

Per tutti gli utilizzi disciplinati dal presente articolo nulla sarà dovuto dall'Ente Concedente al Concessionario.



CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

S e t t o r e I I
A F F A R I G E N E R A L I
S E R V I Z I D E M O G R A F I C I

Art. 10

Tariffe applicate dal Concessionario per l'uso di terzi dell'impianto sportivo

Nel corso della durata del contratto il Concessionario deve applicare le tariffe d'uso previste dal Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara per l'eventuale utilizzo da parte di terzi dell'impianto sportivo in oggetto.

La riscossione e l'incasso delle tariffe è di competenza del Concessionario con l'obbligo di riportarli nella relazione di gestione di cui al successivo art. 12.

Le parti convengono che rimane salva la gratuità dell'uso dell'impianto sportivo da parte degli istituti scolastici e dei soggetti promotori di attività per diversamente abili. CONFERMA SINDACO

Art. 11

Obblighi del Concessionario

Il Concessionario si impegna a realizzare, a proprio totale carico, gli interventi di ammodernamento e riqualificazione obbligatori descritti nella "scheda tecnica impianto sportivo" e quelli facoltativi offerti, secondo le modalità previste nell'offerta tecnica; i predetti interventi dovranno essere realizzati a regola d'arte e secondo la normativa regionale e nazionale di settore e dovranno risultare idonei a soddisfare gli standard di qualità del servizio.

Al soggetto Concessionario compete, inoltre, assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo, assumendo a proprio carico la titolarità del servizio ed ogni rischio operativo e gestionale dell'impianto (custodia, pulizia, manutenzione ordinaria, gestione utenze, organizzazione ecc.) a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) manutenzione ordinaria dei locali (spogliatoi, locali tecnici, infermeria, ufficio, magazzini, ripostigli) e degli impianti (campi, tribune, aree di collegamento, recinzione, impianto di illuminazione ecc): deve essere fatta in piena conformità a quanto disposto dalla vigente normativa nazionale e regionale, dal Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale. Sono ricompresi negli interventi di "manutenzione ordinaria" gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. A titolo indicativo e non esaustivo, rientrano negli interventi di manutenzione ordinaria,
 - ✓ riparazione, rinnovo e sostituzione parziale di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti, di davanzali, cornici, zoccolature ecc.; pulizia, riparazione e sostituzione parziale delle pavimentazioni esterne, gradini, ecc. e tinteggiatura dell'esterno senza alterazione delle tinte esistenti;
 - ✓ pulizia, riparazione, tinteggiatura, sostituzione parziale di scuri, persiane, avvolgibili, infissi e serramenti;
 - ✓ riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
 - ✓ riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso;
 - ✓ riparazione e sostituzione di parti accessorie e di tutte le apparecchiature elettriche installate, quali ad esempio, lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione;
 - ✓ verniciatura periodica di tutte le opere in ferro presenti e manutenzione delle reti di recinzione ed altre reti in generale, sia esterne che interne all'impianto;
 - ✓ riparazione di grondaie, converse, discendenti, anche con sostituzione parziale delle stesse;



CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

S e t t o r e I I
A F F A R I G E N E R A L I
S E R V I Z I D E M O G R A F I C I

- ✓ riparazione, manutenzione e buona tenuta di tutti gli impianti, oltre che l'effettuazione immediata di tutti gli interventi necessari per il regolare funzionamento;
- ✓ pulizia, senza alterazione dei tipi esistenti e della forma;
- ✓ controllo frequente e cadenzato dei consumi idrici e delle utenze in generale al fine di denunciare immediatamente eventuali perdite e rotture di tubazioni, anomalie dell'impianto elettrico e del relativo quadro di comando e degli impianti di produzione di acqua calda;
- b) assunzione a carico del Concessionario di ogni responsabilità verso terzi circa l'uso dei locali e delle strutture concesse e per danni agli stessi;
- c) custodia, vigilanza, controllo e guardiania; la diligente custodia dovrà essere assicurata in via continuativa e senza interruzioni; il Comune non risponde di eventuali ammanchi, furti e danneggiamenti lamentati dagli utenti e/o da terzi, né risponde dei danni materiali e fisici agli utenti e/o terzi che possano comunque derivare dall'utilizzo dell'impianto;
- d) pulizia ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature, delle aree a verde e pertinenziali, con particolare cura e sanificazione per l'igiene nei servizi igienici, spogliatoi, docce, in modo da garantire un elevato livello di decoro e pulizia della struttura. Il servizio dovrà essere svolto dal concessionario con propri mezzi (materiali di pulizia, macchinari e attrezzature) e con proprio personale;
- e) obbligo di custodire le strutture ed i locali con la dovuta diligenza provvedendo alla relativa alla pulizia e manutenzione ordinaria (riparativa degli edifici, impianti elettrico, termico e idrico, superfici di gioco, immobili, recinzioni interne ed esterne, aree di pertinenza), evidenziando gli interventi in un piano di manutenzioni programmate;
- f) gestione delle aree verdi di pertinenza dell'impianto sportivo;
- g) assunzione di tutte le spese per la fornitura dei materiali, l'acquisto e la manutenzione di macchinari ed attrezzature per gli interventi manutentivi.
- h) onere di garantire orari di apertura al pubblico della struttura in base alle richieste e secondo quanto dichiarato in sede di gara;
- i) obbligo di applicare le tariffe d'uso previste dal Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara;
- j) mantenere alle associazioni sportive che già utilizzavano gli impianti sportivi nella stagione precedente, ove richiesto dalle stesse, i medesimi orari già concessi, al fine di garantire la continuità sportiva sul territorio;
- k) impegno a collaborare con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione di eventi ludici e/o ricreativi (ad es. tornei, eventi sportivi etc.);
- l) obbligo di riservare all'Amministrazione Comunale alcune giornate gratuite, per eventi organizzati e/o patrocinati dalla stessa, ai sensi dell'art. 9;
- m) obbligo di organizzare eventi sportivi/ ricreativi con le società locali;

Il Concessionario è inoltre soggetto ai seguenti obblighi:

- i) Obblighi contributivi, retributivi, assicurativi, previdenziali e di sicurezza del personale dipendente e dei volontari: il Concessionario è obbligato ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente le condizioni contrattuali, normative e contributive previste dai CCNL ed eventuali accordi integrativi territoriali. Il Concessionario, che assume la veste di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, è altresì tenuto all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute degli stessi. Il Concessionario ha l'obbligo d'impiegare personale quantitativamente e qualitativamente adeguato a garantire la buona gestione dell'impianto e il rispetto della normativa vigente. Il Concessionario al fine di ottemperare alle obbligazioni



CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

S e t t o r e I I
A F F A R I G E N E R A L I
S E R V I Z I D E M O G R A F I C I

dedotte nel presente capitolato potrà avvalersi di proprio personale dipendente o di propri volontari, sollevando sin da ora il Concedente da qualsiasi loro pretesa di natura contributiva, retributiva, indennitaria e/o risarcitoria. I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dal Concessionario faranno capo esclusivamente allo stesso e pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, potrà essere instaurato tra l'Ente Concedente ed il personale impiegato dal Concessionario.

- ii Obblighi di voltura e di pagamento utenze: il Concessionario si obbliga a farsi carico del pagamento di tutte le utenze (gas, luce, telefono ecc.) poste a servizio dell'impianto per tutta la durata della concessione. Il Concessionario ha l'obbligo di volturare entro 30 giorni dalla data di consegna a proprio onere tutti i relativi contratti. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento dei tributi/tasse comunali eventualmente dovuti per la struttura, nonché in materia di affissioni e pubblicità e al pagamento, nei confronti degli organismi competenti. Per quanto riguarda l'utenza relativa all'acqua il Concessionario dovrà versare un importo forfettario annuo che verrà comunicato dal Settore III Area Tecnica.
- iii Obblighi di manleva: il Concessionario si obbliga a tenere indenne e manlevare il Concedente da qualsivoglia pretesa di terzi traente direttamente o indirettamente origine da rapporti contrattuali formalizzati o intercorsi in via di mero fatto, nonché da eventuali fatti illeciti, traenti anch'essi direttamente o indirettamente origine dall'attività di gestione e uso degli impianti oggetto del presente capitolato.
- iv Obblighi di segnalazione, informazione e tracciabilità dei flussi finanziari: il Concessionario provvede a segnalare tempestivamente al Concedente quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili alla concessione, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento dei servizi, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi. Il Concessionario si impegna a segnalare al Concedente tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria necessari a garantire la sicurezza e la conservazione dello stato dell'impianto che non rientrino nel piano di investimenti presentato in sede di gara. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss. mm. e ii., in quanto applicabili.
- v Nomina di un referente del contratto: Il Concessionario, all'atto della stipula del contratto ovvero all'atto della consegna nelle vie d'urgenza, si impegna a designare un Referente per i rapporti ordinari con il Concedente in ordine all'esecuzione del contratto e a comunicare tempestivamente ogni modifica di designazione.
- vi Obblighi di accesso agli impianti da parte del personale dipendente del Concedente: Il Concessionario si impegna a consentire l'accesso al personale dipendente del Concedente all'impianto in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, al fine di consentire la verifica dello stato dell'impianto, della corretta gestione della concessione, il rispetto degli standard operativi e qualitativi, la rispondenza delle attività svolte dal Concessionario alle finalità della presente concessione e il rispetto di tutte le disposizioni normative applicabili. Resta in carico al Concessionario ogni responsabilità amministrativa, civile e penale per inadempienze riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norma di leggi e regolamenti. Il Concessionario è reso edotto che il Concedente detiene copia delle chiavi degli impianti, da utilizzare in caso di emergenze.
- vii Obblighi connessi all'ordine pubblico: Il Concessionario ha l'obbligo di gestire tutti gli adempimenti relativi alla salvaguardia dell'ordine pubblico, informando con congruo anticipo gli organi di Pubblica Sicurezza e di Polizia Locale, fornendo loro ogni collaborazione richiesta, sia all'interno che all'esterno dell'impianto; è inoltre obbligato a conseguire



CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

S e t t o r e I I
A F F A R I G E N E R A L I
S E R V I Z I D E M O G R A F I C I

l'ottenimento a propria cura e spese, di tutte le licenze, nulla osta, collaudi ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività. Il Concessionario deve assicurare che le uscite dall'impianto siano sempre libere e rapidamente accessibili da parte degli utenti e dei mezzi di soccorso.

- viii Ulteriori obblighi: il Concessionario si assume altresì l'obbligo di far osservare al proprio personale o associativo/volontari, per quanto applicabili, le norme di legge e regolamentari inerenti il D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti" e il Regolamento del Comune di Capranica "Codice di comportamento dei dipendenti" approvato con Deliberazione della Giunta comunale n.15 del 14.02.2024, le norme fissate dalla presente concessione oltre alle disposizioni concordate dal Concedente con i responsabili del Concessionario. Il Concessionario è tenuto, inoltre, ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, nel quale è definito che "chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale" deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l'assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati, e comunicarlo al Concedente.
- ix Il Concessionario deve garantire la presenza presso l'impianto sportivo di un defibrillatore, e deve altresì garantire la presenza di personale idoneo all'utilizzo di tale apparecchiatura ovvero accertarsi che tale personale sia al seguito delle società sportive utilizzatrici dell'impianto.

Art. 12

Relazione sulla gestione

Il Concessionario si impegna a trasmettere al Concedente entro il 31 gennaio di ogni anno la relazione sulla gestione dell'impianto sportivo, composto da:

1. relazione sulla gestione dell'impianto che riporti il complessivo andamento annuale della gestione;
2. dati dell'utenza utilizzatrice, distinta per fasce d'età;
3. elenco delle iniziative e delle manifestazioni svolte all'interno degli impianti;
4. calendari stagionali di utilizzo;
5. elenco delle attività di manutenzione ordinaria, delle verifiche periodiche degli impianti nonché ulteriori interventi effettuati nel corso dell'anno e dei relativi costi effettuati sull'impianto nel periodo di gestione di riferimento;
6. rendiconto economico-finanziario della gestione che prevedano le seguenti voci (da considerarsi non esaustive-Il Concedente può integrare e/o modificare in ogni momento l'elenco delle voci):

A) Entrate:

- ✓ Quote associative
- ✓ Tariffe utilizzo impianti
- ✓ Contributi pubblici ed istituzionali (Comune, Provincia, Regione, Coni ed altri enti pubblici e privati)
- ✓ Rimborsi vari
- ✓ Erogazioni liberali
- ✓ Biglietti ingresso gare
- ✓ Proventi pubblicitari e sponsorizzazioni
- ✓ Locazioni commerciali
- ✓ Altre entrate commerciali



CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

S e t t o r e I I
A F F A R I G E N E R A L I
S E R V I Z I D E M O G R A F I C I

- ✓ Proventi da manifestazioni pubbliche e/o aperte al pubblico, sportive, extrasportive.

B) Uscite

- ✓ Spese generali di amministrazione
- ✓ Utenze
- ✓ Assicurazioni
- ✓ Fitti passivi
- ✓ Spese per manutenzioni, riparazioni, migliorie, addizioni
- ✓ Spese per personale dipendente
- ✓ Compensi per collaboratori
- ✓ Imposte, tasse, tributi
- ✓ Altre spese (indicare)

Art. 13

Obblighi del Concedente

Il Concedente si obbliga a eseguire sull'impianto in oggetto, con oneri a proprio esclusivo carico, gli interventi di manutenzione straordinaria. Per manutenzioni straordinarie s'intendono tutte quelle che non sono contenute nell'elenco delle attività di manutenzione ordinarie come descritte nell'art.11 ed in particolare, interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici e di riscaldamento e interventi derivanti da problematiche non connesse all'uso.

Sono esclusi i danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del concessionario.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, a cui il Concessionario non può opporsi, saranno effettuati in date da concordarsi con il medesimo, fatta salva la ricorrenza di particolari ipotesi d'urgenza.

Il Concedente all'atto della stipula del contratto relativo alla concessione di cui al presente capitolato ovvero all'atto della consegna nelle vie d'urgenza, si impegna a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. La designazione del Direttore dell'esecuzione, così come le eventuali modifiche di designazione, verranno comunicate tempestivamente al Concessionario.

Il Concessionario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti all'impianto sportivo, che il Concedente intenda realizzare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. Analogamente, il Concessionario non può opporsi all'utilizzo dell'impianto da parte del Concedente in caso di necessità di pubblico interesse dovute a calamità naturali, eventi straordinari, ecc.

I tempi di intervento di cui sopra, quando possibile, devono essere previamente comunicati (laddove non sussistano evidenti ragioni di urgenza, connesse all'adeguamento, sicurezza ed alla igienicità degli impianti e degli edifici che impongano l'intervento immediato) con un anticipo di almeno 1 mese e concordati con il Concessionario del servizio nel rispetto della programmazione annuale dell'attività del medesimo.

Art. 14

Realizzazione di nuove opere

In aggiunta agli investimenti obbligatori e facoltativi previsti nell'offerta tecnica, il Concessionario, entro il terzo anno di gestione e comunque dopo aver realizzato gli interventi obbligatori e quelli offerti in sede di gara, può proporre ulteriori proposte di investimento per opere e/o interventi di completamento e miglioramento dell'impianto e delle attrezzature su cui viene condotto il servizio. In tal caso il gestore dovrà presentare una richiesta scritta di rinnovo con allegata la documentazione



CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

S e t t o r e I I
A F F A R I G E N E R A L I
S E R V I Z I D E M O G R A F I C I

tecnica che illustri gli ulteriori interventi che intende porre in essere e il Piano Economico Finanziario. Il Piano Economico Finanziario dovrà essere sviluppato per l'arco temporale (massimo 10 anni) in cui si prevede possano essere recuperati gli ulteriori investimenti proposti.

L'Amministrazione Comunale con proprio atto e insindacabile giudizio valuterà la sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dei nuovi interventi, previa validazione tecnica da parte del Settore III Area Tecnica della proposta progettuale presentata. L'Amministrazione, inoltre, valutata la congruità e la fattibilità del Piano Economico Finanziario presentato, deciderà circa la durata del rinnovo tenuto conto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario presentato.

La presa in carico di dette opere da parte del Concedente avverrà dopo collaudo e verifica nelle forme e nei modi di legge.

Resta inteso che le nuove opere o interventi di completamento e miglioramento dell'impianto saranno acquisiti dal Concedente, e non potranno in alcun modo modificare la destinazione d'uso dell'impianto.

Art. 15

Attrezzature ed arredi

Il Concessionario provvederà, a proprie spese, alla dotazione delle attrezzature ulteriori a quelli già presenti, che reputerà necessarie per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti del Concedente.

Dette attrezzature dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza.

Nessuna attrezzatura di proprietà del Concedente potrà essere alienata o distrutta dal Concessionario senza previa autorizzazione del Concedente.

Alla data di scadenza della concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature ed effetti d'uso dallo stesso collocati nell'impianto, fatti salvi accordi diversi con il Concedente.

Art. 16

Conduzione dei punti di ristoro all'interno dell'impianto sportivo

Il Concessionario è autorizzato, limitatamente al periodo di durata della concessione, a prevedere attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'impianto, previo conseguimento delle licenze e autorizzazioni necessarie e nel rispetto della normativa vigente.

Il Concessionario avrà la facoltà di far gestire a terzi i predetti servizi di ristoro per la stessa durata della concessione, rimanendo comunque responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato.

Il Concessionario resta comunque responsabile della corretta gestione del servizio di ristoro e garantisce che tale gestione avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti relative alla gestione di esercizi pubblici ed in particolare degli esercizi con somministrazione di alimenti e bevande. Il Concessionario deve inoltre garantire che la gestione del servizio ristoro avvenga nel rispetto di tutte le normative di pubblica sicurezza.

Il Concessionario potrà altresì far installare distributori automatici di alimenti e bevande.

Agli utenti degli impianti non può essere imposto alcun obbligo di consumazione, né può essere vietata agli stessi la consumazione di alimenti o bevande propri. Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di validità contrattuale, essendo strettamente vincolate e strumentali all'attività dell'impianto sportivo.



CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

S e t t o r e I I
A F F A R I G E N E R A L I
S E R V I Z I D E M O G R A F I C I

In relazione alle norme riguardanti l'avviamento commerciale degli esercizi, il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo al termine del rapporto contrattuale, per qualunque motivo intervenuta.

I proventi derivanti dalle attività di cui sopra sono di esclusiva competenza del Concessionario, che provvederà ad assolvere ogni onere fiscale connesso. Per le consumazioni di bevande e degli altri generi alimentari, il Concessionario è tenuto ad esporre il listino prezzi nei locali aperti al pubblico. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli adempimenti di legge, da presentarsi mediante SCIA, inerenti l'avvio dell'attività.

Tutte le operazioni e le attività connesse alla conduzione del bar, nessuna esclusa o eccettuata, devono essere eseguite dal Concessionario con l'osservanza delle norme in materia, sia vigenti che di futura emanazione.

Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi agli eventuali arredi, alle attrezzature e a quant'altro necessario per l'eventuale funzionamento dei punti di ristoro.

Il Concessionario si impegna inoltre a far sì che:

- il servizio ristoro sia convenientemente dotato di prodotti di abituale consumo e di buona qualità;
- la conduzione venga effettuata con pulizia, igiene e decoro e con personale sufficiente;
- i prezzi dei servizi offerti non siano sproporzionati rispetto a quelli ordinariamente praticati negli ordinari esercizi pubblici;
- non vengano apposte insegne, targhe o altre indicazioni, all'esterno della struttura, che pubblicizzino l'esercizio di tale attività all'interno della stessa;
- non vengano installate slot-machine e video lotterie previste dall'art.110 comma 6 lett.a) e b) del Regio Decreto 773/1931 "Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza".

Art. 17

Attività pubblicitaria

Ogni forma di pubblicità all'interno dell'impianto oggetto di concessione, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale.

Il Concessionario ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro dell'impianto oggetto di concessione, ottenute le previste autorizzazioni di cui sopra. Gli oneri conseguenti sono a carico del Concessionario.

Nessuna responsabilità fa carico al Concedente per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

È a carico del Concessionario l'onere dell'eventuale rimozione di pannelli/vetrofanie/scritte di qualsiasi genere a carattere informativo e/o pubblicitario già presenti negli impianti.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale e all'ordine pubblico, e comunque è vietata qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici.

Comunicazioni in favore di associazioni in genere portatrici di interessi particolari dovranno essere preventivamente concordate con il Concedente.



CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

S e t t o r e I I
A F F A R I G E N E R A L I
S E R V I Z I D E M O G R A F I C I

Art. 18

Responsabilità del Concessionario verso terzi - coperture assicurative

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione, sono a totale carico del concessionario che ne è il solo responsabile.

Il Concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti degli impianti. Il Concessionario è inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono degli impianti stessi.

Il Concessionario è tenuto a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli utenti, in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito della struttura oggetto della concessione, manlevando al riguardo il Concedente da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata.

Il Concessionario è altresì obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, compresi i terzi che autorizzati dal Concessionario dovessero recarsi nell'impianto sportivo.

Il Concedente è espressamente esonerato da ogni qualsivoglia responsabilità per danno, infortuni o altro in cui dovessero incorrere gli utenti del servizio o gli operatori durante l'esecuzione dello stesso. Il Concessionario è pertanto tenuto a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensivo della estensione alla responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti riconducibili alla conduzione dell'impianto oggetto della concessione nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell'ambito della stessa, in osservanza alle previsioni della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione deve avere validità per danni riconducibili a fatto del Concessionario, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo e deve comprendere la copertura per i danni a terzi riconducibili a fatto di persone delle quali il Concessionario sia tenuto a rispondere a termini di legge, anche se derivante da comportamento doloso o gravemente colposo. Tale assicurazione dovrà recare massimale unico di garanzia non inferiore a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone (terzi o prestatori d'opera) che abbiano subito danni per morte o lesioni e indipendentemente dalle cose danneggiate.

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione dovrà comprendere la responsabilità civile:

- derivante dalla conduzione dei locali, delle strutture e di beni anche di terzi;
- per danni alle cose di terzi in consegna e custodia al Concessionario nonché per danni a beni di terzi derivati da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o di persone di cui debba rispondere ovvero da questi detenute;
- l'estensione per danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - ovvero da mancato o ritardato inizio di attività o servizi di terzi in genere, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- per danni cagionati da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, della cui opera questi si avvalga per la gestione della struttura oggetto della concessione;
- per danni riconducibili al Concessionario quale committente a terzi di attività e servizi funzionali all'esercizio della struttura oggetto della concessione (RC da committenza).

Riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), dovrà essere prevista l'estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di



CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

S e t t o r e I I
A F F A R I G E N E R A L I
S E R V I Z I D E M O G R A F I C I

lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro nonché alle malattie professionali.

Il Concessionario dovrà inoltre provvedere all'assicurazione con un massimale minimo di €500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per i danni da incendio e rischi complementari - compresi atti vandalici e dolosi ed eventi naturali - nonché per i danni da furto relativamente ai beni di sua proprietà e/o in consegna o custodia al Concessionario stesso o portati da terzi nell'ambito dell'impianto in concessione, inteso che in alcun caso il Concedente stesso risponderà dei danni subiti dagli anzidetti beni, fatta eccezione per il caso in cui detti danni siano riconducibili a responsabilità del Concedente nella sua qualità di proprietario dell'impianto.

Le polizze dovranno prevedere espressamente la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chiunque, compresi il Comune di Capranica e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo

L'esistenza e la validità delle richiamate coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal Concedente e in ogni caso prima della stipulazione della concessione, fermo restando che le assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata della concessione.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il Concessionario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico del Concessionario il risarcimento degli importi dei danni o di parte di essi che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il Concessionario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Art. 19

Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, a copertura sia dei lavori di riqualificazione sia della successiva gestione dell'impianto sportivo. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

La suddetta cauzione sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ente Concedente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione in oggetto, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario. Resta salvo per l'Ente Concedente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente Concedente si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del Concessionario, prelevandone l'importo dal corrispettivo previsto dall'art. 6 e previo avviso scritto da comunicare al Concessionario.



CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

S e t t o r e I I
A F F A R I G E N E R A L I
S E R V I Z I D E M O G R A F I C I

Art. 20

Controlli e verifiche

Fatte salve le competenze degli organi preposti in relazione ai controlli di legge, la gestione dell'impianto in oggetto e l'erogazione dei servizi ad esso riconducibili sono soggetti al controllo del Concedente.

Il Concedente potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell'attività svolta dal Concessionario a quanto disposto nel presente capitolato.

In proposito il Concedente ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare l'impianto, verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento, gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal concessionario stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico, che da quello operativo e qualitativo, per verificare il rispetto delle disposizioni della legislazione vigente e della concessione.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al Concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine assegnato.

Restano ferme le responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del Concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato al Concedente.

In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al Concessionario sarà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il Concedente avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la concessione in danno e a spese del Concessionario, senza altre formalità, incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia della concessione, ovvero di sostituirsi al Concessionario stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal Concessionario al Concedente stesso nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni diritto del Concedente di avvalersi della cauzione prestata a garanzia della concessione e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità.

Art. 21

Modifiche contrattuali

Potranno essere apportate modifiche al contratto di concessione, con particolare riguardo agli obblighi del Concessionario, solo nei modi e nei limiti di quanto statuito dall'art. 189 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 22

Sospensione dell'esecuzione della concessione

Il Responsabile del procedimento ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che la concessione proceda utilmente a regola d'arte. La sospensione della prestazione, potrà essere altresì ordinata per ragioni di necessità o di pubblico interesse o per esigenze sopravvenute di finanza pubblica.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art 121 del D.Lgs. 36/2023.



CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

S e t t o r e I I
A F F A R I G E N E R A L I
S E R V I Z I D E M O G R A F I C I

Art. 23

Subappalto e cessione del contratto

Il Concessionario, considerata la natura del servizio oggetto del presente Capitolato, mantiene a proprio carico tutte le prestazioni oggetto della presente concessione, ad eccezione di alcune prestazioni accessorie che potrebbe non essere in grado di assumere in proprio, in quanto necessitanti di personale con specificità/competenze/patentini di cui il gestore non intende dotarsi e pertanto possono essere date in subappalto.

Nello specifico possono essere subappaltati solamente i servizi di custodia/guardiania, pulizia, gestione del verde, pubblicità commerciale, gestione dei punti di ristoro, previa richiesta scritta e successiva autorizzazione da parte del Comune Concedente.

Si applicano le disposizioni dell'art.188 del D.Lgs 36/2023.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, è vietata a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto di concessione.

Art. 24

Pubblicità commerciale

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale all'interno dei luoghi oggetto di concessione in forma sonora e visiva, nel pieno rispetto delle prescrizioni regolamentari e delle leggi vigenti. Gli introiti saranno di piena ed esclusiva spettanza del Concessionario.

Qualsiasi struttura ed impianto che il concessionario intende installare per la pubblicità visiva (ad esempio, tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione comunale. Sono a carico del concessionario gli oneri delle imposte sulla pubblicità.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale, all'ordine pubblico, escludendo qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici ed associazioni in genere portatrici di interessi particolari (non diffusi).

Le sponsorizzazioni non devono comportare conflitti di interesse tra l'attività pubblicizzata e quella istituzionale e non devono comportare danno all'immagine del Comune. E' fatto divieto di accettare sponsorizzazioni avente come oggetto messaggi:

- di natura politica, sindacale, filosofico o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione del tabacco, prodotti alcolici e/o superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, gioco d'azzardo;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia;
- contrari alla morale e al buon costume.

Art. 25

Revoca, recesso e risoluzione del contratto di concessione

Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la convenzione e quindi recedere dal contratto, con preavviso di almeno tre mesi da comunicare al Gestore con pec, per motivi di pubblico interesse, tra i quali rientra a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'ottenimento di finanziamenti pubblici destinati a lavori da eseguire sugli impianti.

Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d'urgenza che non consentano indugi.



CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

S e t t o r e I I
A F F A R I G E N E R A L I
S E R V I Z I D E M O G R A F I C I

La revoca comporta l'immediato obbligo per il Gestore di restituire l'impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal Gestore al Comune.

Nessuna pretesa può essere avanzata dal Gestore a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell'Impianto

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte del Concessionario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata.

L'Ente potrà procedere alla risoluzione per inadempimento del contratto di concessione, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. in caso di grave inadempimento del concessionario agli obblighi previsti nella presente concessione, previo incameramento della cauzione e salva la facoltà di risarcimento dei maggiori danni.

Senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione o diritto anche a titolo di risarcimento danni, il Comune potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi di inadempimento da parte del Concessionario (che legittimano il Concedente alla risoluzione di diritto dell'affidamento):

- mancata realizzazione degli interventi di ammodernamento e riqualificazione di cui al primo comma dell'art. 11;
- Frode nell'esecuzione del contratto;
- Arbitrario abbandono, del Concessionario, delle strutture e dell'impianto sportivo oggetto del presente capitolato;
- Grave inadempimento e/o reiterate (almeno tre) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al presente capitolato;
- Alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione del Concedente delle destinazioni di uso delle strutture e dell'impianto sportivo;
- Mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria e/o mancata reintegrazione delle dotazioni e attrezzature;
- Mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e dell'impianto sportivo;
- Violazione di quanto disposto relativamente al subappalto e al divieto di cessione totale o parziale del contratto di concessione al precedente art. 25;
- Frode a danno del Concedente o di altri Enti pubblici;
- Danni agli ospiti e fruitori, ai beni di proprietà del Concedente stesso derivanti da dolo o colpa grave, anche di propri collaboratori, dipendenti o volontari;
- Gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente utilizzato;
- Perdita dei requisiti generali di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;

La modifica dell'atto costitutivo del Concessionario tale per cui l'oggetto sociale risultasse incompatibile con l'attività disciplinata dal presente capitolato, o la sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali, comporterà la risoluzione di diritto del presente capitolato.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Concessionario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.



CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

S e t t o r e I I
A F F A R I G E N E R A L I
S E R V I Z I D E M O G R A F I C I

Art. 26

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento comunale recante il “Codice di comportamento dei dipendenti”, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n.15 del 14.02.2024, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario, comprese le imprese fornitrici di beni o servizi. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori del Concessionario al suindicato Regolamento.

Art. 27

Controversie

Per qualsiasi controversia tra il Concessionario e l'Amministrazione Concedente circa l'interpretazione e l'applicazione della presente Concessione, sarà competente il Foro di Viterbo. Ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, si precisa che il contratto di concessione non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente concessione. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 28

Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali sono a carico del Concessionario.

Art. 29

Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla normativa specifica di comparto, alla disciplina normativa contenuta nel D.Lgs. 36/2023 e alle eventuali modifiche normative in tema di contratti pubblici, ove applicabili.

Art. 30

Privacy

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) il titolare del trattamento è il Comune di Capranica ed il relativo contatto e-mail è il seguente: comunedicapranica@legalmail.it;
- b) il Responsabile della protezione dei dati-Data Protection Officer (RPD-DPO) è contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@santofabiano.it;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla procedura di affidamento e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dalla stessa;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;



CITTÀ DI CAPRANICA

(Provincia di Viterbo)

Settore II
AFFARI GENERALI
SERVIZI DEMOGRAFICI

- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Capranica implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura di affidamento e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

Il Responsabile del Settore II
Dott.ssa Giulia SIMONETTI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa-L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio)